REGOLAMENTO (CEE) N. 1988/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1979

che sottopone ad una limitazione quantitativa le importazioni in Italia di filati di fibre tessili sintetiche originarie di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 31 dicembre 1977, relativo al regime d'importazione per certi prodotti tessili originari di Taiwan (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978, relativo al mantenimento in vigore del regime d'importazione nella Comunità dei tessili originari di Taiwan (2),

considerando che fra la Comunità e taluni paesi terzi sono già stati concordati limiti quantitativi per filati di fibre tessili sintetiche ;

considerando che dal 1° gennaio 1979 le importazioni in Italia del prodotto in questione originario di Taiwan sono aumentate bruscamente ed in proporzioni notevoli ;

considerando che un rapido aumento delle importazioni dei filati di fibre sintetiche originari di Taiwan rischia di recare un grave pregiudizio ai produttori comunitari ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione ha istituito un regime autonomo relativo alle importazioni di tessili originari di Taiwan e che l'articolo 3 fissa le condizioni necessarie per l'istituzione di nuove limitazioni quantitative ;

considerando che le importazioni di filati di fibre tessili sintetiche originari di Taiwan hanno largamente superato le percentuali fissate dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3020/77 ;

considerando che è quindi opportuno stabilire un limite quantitativo per le importazioni di filati di fibre tessili sintetiche della categoria 41, originari di Taiwan, per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Negli anni 1979, 1980, 1981 e 1982, l'importazione in Italia di filati di fibre tessili sintetiche (codici Nimexe : 51.01-05, 07, 08, 09, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 32, 34, 38, 42, 44, 48), originari di Taiwan, sarà effettuata nel limite dei contingenti indicati in allegato.

Articolo 2

Per i limiti quantitativi fissati dal presente regolamento saranno applicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3020/77, in particolare quelle relative alla gestione dei limiti quantitativi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice-Nimexe 1979	Designazione delle merci	Unità	Stato membro	Quantitativi annuali			
						1979	1980	1981	1982
41	ex 51.01 A	51.01-05 ; 07 ; 08 ; 09 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18 ; 21 ; 23 ; 26 ; 28 ; 32 ; 34 ; 38 ; 42 ; 44 ; 48	A. Filati di fibre tessili sintetiche : Filati di fibre sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri inclusi per metro	Tonn.	I	550	583	618	655